

## ESONERO DALL'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA: INDICAZIONI PER I DIRIGENTI SCOLASTICI

Con il presente documento intendiamo fornire ai dirigenti scolastici indicazioni operative per gestire correttamente le richieste delle famiglie di esonerare i propri figli dalle lezioni di educazione fisica.

È opportuno innanzitutto richiamare il principio fondamentale secondo cui, *“ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 febbraio 1958, n. 88, l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica”* (C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A).

Tale obbligo vale anche per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, come stabiliscono le *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione* del 2012 tuttora vigenti. Si ricorda inoltre che, ai sensi della legge n. 234/2021, è diventato ordinamentale l'insegnamento specialistico di educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Le lezioni di educazione fisica, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprendono sia una componente di attività pratica che una componente di attività teorica, entrambe costituenti un diritto e un dovere per alunni e docenti. Esse rappresentano significative opportunità di socializzazione e di formazione culturale e, per le specifiche modalità di svolgimento, costituiscono l'occasione per mettere in luce aspetti peculiari della personalità degli alunni.

Pertanto, l'educazione fisica *“può assumere connotazioni diverse in relazione a determinate situazioni soggettive, ma non può in alcun caso essere disattesa”* (C.M. sopra citata).

### GLI ASPETTI PROCEDURALI

I genitori dell'alunno o dell'alunna che, per problemi di salute emersi all'inizio o nel corso dell'anno scolastico e legati a infortuni o malattie, si trovi in condizioni fisiche o psicofisiche di impossibilità allo svolgimento di alcune o di tutte le attività pratiche (o a sostenere particolari carichi di lavoro nell'ambito delle scienze motorie), dovranno presentare al dirigente scolastico formale richiesta di esonero da tali attività. Tale istanza dovrà essere corredata da un certificato del medico curante che, senza contenere la diagnosi, evidenzia in modo chiaro l'impossibilità da parte dell'alunno di svolgere le attività pratiche nonché il periodo di validità temporale dell'esonero stesso. La suddetta impossibilità, infatti, può avere carattere temporaneo o permanente.

Il dirigente scolastico, preso atto della documentazione presentata, dovrà stabilire se disporre l'esonero parziale o totale dalle attività. È importante sottolineare che *“gli accertamenti medici risultanti dalla documentazione allegata costituiscono meri elementi di giudizio, per quanto rilevanti, in vista della responsabile e autonoma determinazione del Capo d'Istituto stesso”* (C.M. sopra citata).

In caso di accoglimento della richiesta, l'alunno è comunque tenuto a partecipare alle lezioni di scienze motorie limitatamente agli aspetti compatibili con le sue particolari condizioni. Il dirigente provvederà al rilascio di copia dell'esonero sia alla famiglia che al docente di scienze motorie per le necessarie annotazioni sul registro personale (date di inizio e termine di validità). L'eventuale prosecuzione dell'esonero comporterà la richiesta di un ulteriore certificato medico.

Sarà cura del docente coinvolgere comunque nelle ore curricolari gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività.

A proposito della valutazione intermedia e finale, si precisa che *“il docente può far ricorso, oltre che alla pratica delle attività sportive individuali e di squadra, a prove di valutazioni ormai note, anche orali, e/o a prove multiple per la valutazione di qualità e funzioni diverse. L'allievo esonerato parzialmente o totalmente dalle prove pratiche di scienze motorie non potrà essere esonerato totalmente dalle lezioni della disciplina stessa, ma le dovrà comunque seguire per ciò che è relativo alla parte teorica”* (C.M. 6 giugno 1995, n. 1702/A2).

### **GLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

L'obbligatorietà della disciplina per tutti gli alunni, compresi gli studenti con disabilità, è ribadita anche dal D.I. n. 153/2023, che ha integrato e modificato il D.I. n. 182/2020. In tale norma viene precisato che la valutazione degli apprendimenti va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche se queste sono aggregate per aree disciplinari, e che per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado non è previsto l'esonero.

Considerata la varietà di situazioni soggettive che possono presentarsi, è utile che il dirigente stabilisca specifiche procedure e ne fornisca informazione a tutte le componenti interessate.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

D.lgs. n. 297/1994, art. 303 - Capo II *Ordinamento dell'insegnamento di educazione fisica*

Legge 7 febbraio 1958, n. 88, articoli 1 e 3 – *Provvedimenti per L'educazione fisica*

C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A – *Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3, Legge 7 febbraio 1958, n. 88*

C.M. 6 giugno 1995, prot. n.1702/A2- *Valutazione dell'insegnamento dell'Educazione fisica*

D.I n. 182/2020- *Adozione del modello di PEI e delle correlate Linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità*

D.I. n. 153/2023- *Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182*